

DL AGOSTO: LE NOVITÀ DOPO LA CONVERSIONE

DECRETO LEGGE 104/2020

Art. 98-bis.

**Proroga dei versamenti da dichiarazione per i soggetti che applicano gli
indici sintetici di affidabilità fiscale**

Destinatari della disposizione

- ❖ Soggetti ISA
- ❖ Che hanno subito una **diminuzione** del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;
- ❖ Che non hanno effettuato in tutto o in parte i versamenti derivanti da Redditi 2020.

Proroga

Se il versamento non è stato effettuato, in tutto o in parte

- Possibile regolarizzare entro il **30 ottobre 2020**;
- Senza sanzioni;
- Con lo **0,8%** in più.

Aspetti di rilievo

- ❑ I contribuenti interessati sono esclusivamente i soggetti ISA,
 - coloro che, ai sensi dell'articolo 1, , commi 1 e 2, del D. P. C. M. 27 giugno 2020, hanno potuto giovare del differimento dal 30 giugno al 20 luglio dei termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
- ❑ Scadenza originaria 20 luglio (20 agosto con +0,4%).

Soggetti ISA

Contribuenti che svolgono un'attività per la quale sono stati approvati ISA, indipendentemente dal regime contabile)

INCLUSI

Soggetti in regime di vantaggio

e

Soggetti in regime forfettario.

Soggetti ISA e cause di esclusione




Rientrano nella possibilità di versare il 30 ottobre anche i soggetti ISA che non hanno applicato gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale, in quanto rientranti in una **causa di esclusione** (es. periodo non normale di esercizio dell'attività) della soglia di ricavi.



Si tratta di una possibilità che non è concessa a quei soggetti che non hanno compilato ISA per superamento della soglia di ricavi.

Soggetti ISA e Soci / collaboratori



Rientrano nella possibilità di versare il 30 ottobre i soggetti che “dipendono” da un contribuente ISA, ad esempio soci e collaboratori familiari dello stesso.

Un nuovo intervallo temporale di verifica del calo del fatturato

Fatturato / Corrispettivi

I semestre 2020

< di almeno il 33%

Fatturato / Corrispettivi

I semestre 2019

Nota bene - E' una proroga, non una sospensione!

La possibilità di versare al 30/10/2020

Non è concessa

a chi Ha effettuato anche solo in parte i versamenti!



Se è stata versata la prima rata

Le successive non possono essere sanate al 30 ottobre

(diverso da versamento IVA annuale sospeso - Circolare AdE 25/E/2020)

Aspetti da chiarire

Effetti su versamenti INPS

- Messaggio?
- Circolare?
- Altra pratica?

Effetti su versamenti correlati ai termini di redditi

- ❖ Diritto annuale CCIAA?

Decreto legge 104/2020

Art. 31 comma 4-ter

Aumento risorse destinate al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

Credito d'imposta sanificazione

Articolo 125 D.L. 34/2020

Riconosciuto sulle spese sostenute nel 2020 relative

- ❖ alla sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- ❖ all'acquisto di dispositivi di protezione individuale - quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, purché conformi ai requisiti UE – quali mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari; escluse le mascherine "di comunità";

Credito d'imposta sanificazione

Articolo 125 D.L. 34/2020

Riconosciuto sulle spese sostenute nel 2020 relative

- ❖ all'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- ❖ all'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi dai DPI, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi UE, incluse le eventuali spese di installazione
- ❖ all'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, ad esempio barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.

Misura del credito d'imposta e procedura

- ✓ Credito d'imposta virtuale 60% (Max 100mila euro di spesa);
- ✓ Dietro presentazione di apposita istanza.

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 259854 del 10 luglio 2020


Comunicazione telematica entro 7 settembre 2020, con distinzione spese sostenute fino al mese precedente a quello di sottoscrizione e spese *preventivate* fino al 31 dicembre 2020.

Percentuale di fruizione

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 302831 del 11 settembre 2020
"Determinazione della misura **percentuale di fruizione** del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34":

"Tenuto conto che l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate entro il 7 settembre 2020, in assenza di rinuncia, è pari a 1.278.578.142 euro, la suddetta percentuale [ovvero la percentuale di effettiva fruibilità del credito d'imposta da parte del soggetto beneficiario] è ottenuta dal rapporto tra 200.000.000 [somma complessivamente stanziata] e 1.278.578.142; il risultato di tale rapporto, espresso in termini percentuali e troncato alla quarta cifra decimale, è pari al 15,6423 per cento".

Percentuale di fruizione



In conseguenza di quanto sopra, il credito d'imposta virtualmente spettante nella misura del 60%, è divenuto del 9,38538% (ovvero il 15,6423% del 60%).

Rifinanziamento

Art. 31 comma 4-ter D.L. 104/2020

Aumento risorse destinate al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

- Le risorse destinate al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono incrementate di 403 milioni di euro per l'anno 2020.

Rideterminazione del credito fruibile

A seguito del rifinanziamento il nuovo rapporto di fruibilità del credito d'imposta diventa:

❖ Risorse (200 + 403 milioni) / Crediti virtuali come da istanze euro 1.278.578.142 = 47,16%

Di conseguenza, il credito fruibile passa al 28,30%.

Aspetti da verificare

- L'importo del credito d'imposta fruibile sarà aggiornato nel cassetto fiscale?
- Verificare sempre l'effettivo sostenimento delle spese preventivate.

Non si tratta di una riapertura termini

Le maggiori risorse vengono ripartite solo a favore di coloro che hanno presentato istanza entro il 7 settembre 2020.

Decreto legge 104/2020

Articolo 77

(Misure urgenti per il settore turistico)

Modifiche al credito imposta affitti ex art. 28 D.L. 34/2020

Credito imposta locazioni e affitto d'azienda

Art. 28 del D.L. 34/2020 formulazione originaria

Credito d'imposta, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, **con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente** a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Tale credito d'imposta è concesso anche nel caso di **contratto a prestazioni complesse o affitto d'azienda, che comprendano almeno un immobile ad uso non abitativo destinato all'esercizio dell'attività; in questo caso, il credito d'imposta è concesso nella misura del 30%.**

Particolarità settore turistico ricettivo

Articolo 28 del D.L. 34/2020 convertito definitivamente in Legge 77/2020

Comma 3 - il credito di imposta spetta indipendentemente dal volume di ricavi dell'anno precedente a favore:

1. delle strutture alberghiere e agrituristiche,
2. delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator.

Condizioni valevoli per tutti i contribuenti

- ✓ Il credito d'imposta spetta solo a condizione che nel mese di riferimento sia intervenuto un calo di fatturato/corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente,
- ✓ A meno che non si tratti di contribuente che ha iniziato l'attività a partire dal 1 gennaio 2019 o avente sede o domicilio in un Comune calamitato nel quale lo stato di emergenza fosse ancora in corso alla data del 31 gennaio 2020.
- ✓ Occorre che il canone sia pagato **entro il 2020** (risposta ad interpello nr. 440 del 5 ottobre 2020: è possibile giovare del credito anche in caso di pagamento anticipato avvenuto nel 2019).

Condizioni valesvoli per tutti i contribuenti

- Il credito è concesso per i mesi di marzo, aprile e maggio (ma è incompatibile, per il mese di marzo, con il credito botteghe e negozi ex art. 65 DL 18/2020),
- oppure, per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, per i mesi di aprile, maggio e giugno.

Le modifiche introdotte dall'articolo 77 del D.L. 104/2020

La soglia di ricavi di 5 milioni di euro di ricavi conseguiti nell'esercizio precedente a quello di entrata in vigore del decreto Rilancio non deve essere rispettata nemmeno dalle **strutture termali**, che vanno quindi ad aggiungersi alle strutture alberghiere ed agrituristiche ed alle agenzie di viaggio e tour operator;



Il credito d'imposta può essere fatto valere per un ulteriore mese, ovvero anche per il mese di giugno per la generalità dei contribuenti, oppure per luglio per le imprese turistico ricettive con attività solo stagionale.

Ampliamento del credito per strutture turistico ricettive

Viene riconosciuto, solo a favore delle strutture turistico-ricettive, un credito d'imposta nella misura del 50% relativo al canone d'affitto d'azienda anche se non comprensivo di immobili (normalmente escluso dall'agevolazione)



Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, ovvero uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti; in questo caso, sul canone relativo all'immobile si potrà godere di un credito d'imposta del 60%, e contemporaneamente si potrà anche godere di un credito d'imposta del 50% con riferimento all'affitto dell'azienda.

Ampliamento del credito per strutture turistico ricettive

❖ Prima della modifica

In presenza di un contratto d'affitto d'azienda comprensivo di immobile il credito d'imposta era del 30%

❖ Dopo la modifica

Il credito d'imposta su canone contratto affitto d'azienda comprensivo di immobile passa **al 50%**

Ampliamento del credito per strutture turistico ricettive

❖ Prima della modifica

nel caso di contratto di locazione dei muri separato dal quello dell'azienda si poteva usufruire del credito solo per quanto riguarda la locazione, nella misura del 60%.

❖ Dopo la modifica

Oltre al credito d'imposta relativo al canone di locazione dell'immobile, si potrà far valere il credito d'imposta **anche** con riferimento al canone d'affitto d'azienda, nella misura del 50%.

Ampliamento del credito per strutture turistico ricettive

Le imprese turistico ricettive potranno godere del credito imposta *fino a tutto il 31 dicembre 2020*, con un incremento di ben sette mesi rispetto alla formulazione originaria del D.L. Rilancio (sei nel caso di stagionali), e non di un solo mese aggiuntivo come previsto per la generalità dei contribuenti.

Bonus locazioni imprese operanti nel settore turistico/ricettive

Ovvero:

1. Alberghi;
2. Villaggi turistici;
3. Ostelli della gioventù;
4. Rifugi di montagna;
5. Colonie marine e montane;

Bonus locazioni imprese operanti nel settore turistico/ricettivo

Ovvero:

6. Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence;
7. Attività di alloggio connesse alle aziende agricole;
8. Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte;
9. Gestione di vagoni letto;
10. Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero.

Attenzione!

Per poter effettivamente godere di tutte le ulteriori migliorie apportate al credito imposta affitti dal decreto Agosto D.L. 104/2020 è necessario attendere *l'autorizzazione della Commissione europea* ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento della UE, così come espressamente richiesto dal comma 3 dell'articolo 77 del decreto-legge 104/2020.

Risposta ad interpello 404 del 5 ottobre 2020

➔ Il credito d'imposta spetta anche se il canone è stato pagato in via anticipata nel 2019

➔ In caso d'affitto d'azienda i soggetti devono essere considerati «in continuità» quindi occorre tenere conto del fatturato del dante causa.



Quesiti

Domanda/risposta

Fattura registratore telematico data 2019, pagamento data 2020. Il credito va inserito nella dichiarazione redditi 2020 oppure redditi 2021?

Agenzia delle Entrate - provvedimento 28 febbraio 2019 Prot. n. 49842/2019

Il credito d'imposta di cui all'articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spettante in relazione alle spese sostenute negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 1.2.

Domanda/risposta

Il credito, pari al 50 per cento della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni strumento, è utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo

Se il pagamento è avvenuto nel 2020, il credito matura nel 2020, e pertanto dovrà essere indicato nel modello Redditi 2021 relativo al 2020

Domanda/risposta

Se non ho utilizzato e non voglio utilizzare il credito di imposta RT devo comunque dare l'indicazione in RU visto che ho comprato un nuovo RT nel 2019? Il credito d'imposta è automatico?

Se non si intende fruire del credito d'imposta il quadro RU non deve essere compilato.

Riapertura contributo a fondo perduto

Riapertura contributo a fondo perduto

Gli emendamenti al DL Agosto prevedono, con l'introduzione dell'art 59-bis, la riapertura del canale per la presentazione dell'istanza di attribuzione del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del DL 34/2020.

Riapertura contributo a fondo perduto

Condizioni:

1. Il soggetto non deve avere presentato l'istanza in precedenza;
2. il soggetto deve avere il domicilio fiscale o sede operativa in un comune con dichiarazione dello stato di emergenza in corso al 31 gennaio 2020;
3. Il comune oltre ad essere in stato di emergenza deve essere classificato quale **totalmente montano**;
4. Il **comune non deve essere presente nella** lista prevista a pag. 7 delle istruzioni di compilazione dell'istanza.

• *Riapertura contributo a fondo perduto*

Procedura prevista:

1. Entro 15 giorni dalla data di entrata pubblicazione della legge di conversione l'Agencia delle entrate, riavvia la procedura telematica e disciplina le modalità attuative;
2. Il soggetto presenta la domanda entro trenta giorni dalla data di riavvio della procedura telematica.

Riapertura contributo a fondo perduto

Ammontare del contributo spettante:

- ❖ se la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, a tale differenza si applicherà la percentuale del 20, 15 o 10% a seconda dell'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo.
- ❖ nel caso in cui la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulti positiva o pari a zero il contributo sarà pari a quello minimo.



Quesiti

Domanda

1

Superbonus: devono essere inviate più comunicazioni all'ADE nel caso in cui un soggetto effettui su un medesimo immobile più interventi contraddistinti da codici identificativi diversi (da 1 a 27)? E in quale caso necessitano più visti di conformità del commercialista? Solo se ci sono più stati avanzamento?

2


Superbonus: in caso di cessione del credito è possibile che il cessionario anticipi al cedente una parte dell'importo prima che sia inviata la domanda di cessione del credito?

Nuova possibilità per il bilancio 2020: Sospensione degli ammortamenti

Nuova possibilità per il bilancio 2020: Sospensione degli ammortamenti

In sede di conversione, è stata introdotta una nuova disposizione recante la possibilità di sospendere gli ammortamenti

Qual è la ratio?



Venire incontro a tutte quelle società che a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 hanno riportato perdite di fatturato rilevanti nonché rappresentare in maniera veritiera l'effettivo utilizzo delle immobilizzazioni, rimaste per una parte dell'anno inutilizzate per via della chiusura obbligatoria delle attività.

Nuova possibilità per il bilancio 2020: Sospensione degli ammortamenti

A chi si applica?

Soggetti che applicano i principi contabili nazionali → Non soggetti IAS/IFRS

Incerto l'ambito di applicazione soggettivo al momento. C'è chi ritiene si applichi esclusivamente alle società di capitali, chi invece, ragionando in maniera più aderente alla ratio, anche alle società di persone e imprenditori individuali.

Quale bilancio interessa?

Bilancio dell'esercizio in corso alla data di approvazione del presente decreto.

N.B. Possibilità di prolungare la misura anche all'esercizio successivo in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS- COV-2.

Nuova possibilità per il bilancio 2020: Sospensione degli ammortamenti

Come funziona?

Le società che si avvalgono di tale possibilità potranno mantenere in bilancio il costo e il fondo ammortamento dell'esercizio precedente prolungando di un anno il periodo di ammortamento originario.

Importante: Possibilità di sospendere l'ammortamento di tutte le immobilizzazioni o solo di una parte.

Si applica sia alle immobilizzazioni materiali che immateriali

Nuova possibilità per il bilancio 2020: Sospensione degli ammortamenti

Obblighi per chi opta per la sospensione

1. Destinare una quote dell'utile, pari all'ammontare dell'ammortamento non effettuato, a riserva indisponibile. Cosa succede (evenienza molto probabile) se l'utile non risulta sufficiente? La riserva in questi casi viene integrata con utili anni precedenti e riserve disponibili. Se anche queste non dovessero risultare sufficienti verranno utilizzati gli utili degli anni successivi.
2. Esporre in Nota Integrativa **le ragioni** relative all'utilizzo della deroga, nonché l'importo iscritto a riserva e **gli effetti** che l'utilizzo di tale deroga ha avuto sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Nuova possibilità per il bilancio 2020: Sospensione degli ammortamenti

Deduzione degli ammortamenti sospesi

In caso di utilizzo della deroga sarà comunque possibile dedurre fiscalmente le quote di ammortamento sospese secondo i limiti previsti e i limiti previsti dagli articoli 102, 102-fa/s e 103 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dall'imputazione al conto economico, nonché ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.



Sarà necessario effettuare una variazione in diminuzione in dichiarazione sia ai fini IRES che ai fini IRAP, nonché iscrivere il relativo fondo per imposte differite su tale variazione

Rivalutazione dei beni d'impresa: Possibilità estesa anche alle società con esercizio non coincidente con anno solare

Rivalutazione dei beni d'impresa

In sede di conversione, è stata aggiunto al comma 2 dell'articolo 110 che ha precisato il campo di applicazione della norma in caso di società con esercizio non coincidente con anno solare.

«Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni di cui al comma 1 risultino dal bilancio dell'esercizio precedente.».

Rivalutazione dei beni d'impresa

La norma infatti prevede che la rivalutazione debba essere eseguita nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre.

Questo ovviamente generava per i soggetti con esercizio non coincidente con anno solare delle criticità rilevanti, visto che i benefici si sarebbero concretizzati in un bilancio successivo a quello toccato dai danni dell'emergenza da Covid.

Con questa aggiunta si concede alle stesse di anticipare gli effetti nel bilancio 2019, a patto che il bilancio venga approvato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

Risposta ad interpello n. 438: integrazione delle fatture non recanti il riferimento normativo ai fini della disciplina sul credito d'imposta per beni strumentali nuovi.

Risposta ad interpello n.438

La risposta n. 438 ha chiarito alcuni aspetti importanti in merito alla documentazione necessaria per poter beneficiare del credito d'imposta sugli investimenti in beni strumentali nuovi ai sensi dell'articolo 1, commi da 185 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.



Quesito del contribuente

Ci si chiede se, in caso di acquisto di beni strumentali nuovi (il quesito ovviamente ha rilevanza anche per il super-ammortamento che è stato sostituito dal credito d'imposta), la mancata indicazione in fattura dei riferimenti normativi sia requisito richiesto a pena di decadenza del beneficio.

*Risposta ad interpello n.438***Risposta dell'agenzia**

L'Agenzia per rispondere utilizza come supporto la disciplina concernente il contributo concesso in relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese (c.d. "Nuova Sabatini"), in ragione della sostanziale equivalenza delle previsioni normative di cui si tratta



L'Agenzia chiarisce che «la fattura sprovvista del riferimento all'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione».

Risposta ad interpello n.438

Possibili rimedi

Esiste tuttavia la possibilità di rimediare in caso le fatture non contengano i riferimenti normativi

Fattura cartacea: sufficiente l'integrazione con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro da parte della stessa società acquirente

Fattura elettronica: possibilità di materializzare la fattura ed integrarla al pari di quella cartacea, conservandola ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 600 del 1973, oppure di integrarla elettronicamente

*Risposta ad interpello n.438***Come integrare la fattura elettronica?**

Come già indicato nella circolare n. 13/E del 2018 (cfr . la risposta al quesito 3.1), in tutte quelle in cui vi è una fattura elettronica veicolata tramite Sdl, a fronte dell'immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può - senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da **allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa** - inviare tale documento allo Sdl così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.



Quesiti

Domanda/risposta

Nelle scorse puntate avevate trattato l'argomento rivalutazione, riterrei importante approfondire la problematica per le società di persone in contabilità semplificata. Un commento di euroconference parrebbe escludere le società di persone dal pagamento dell'imposta sostitutiva del 10% ma ci terrei avere un vostro parere. Mi sembrerebbe troppo vantaggioso pagare il 3% per rivalutare e qualora dovessi distribuire le riserve non pagare nulla. Mi parrebbe però assurdo non poter pagare il 10% e di conseguenza pagare interamente quando distribuisco considerato che la società continuerà ad essere in contabilità semplificata. In tal caso quanto dovrei pagare? Penso al caso della snc che rivaluta gli immobili e magari tra qualche anno li rivende x poi effettuare prelevamenti soci relativi gli introiti della vendita che se fosse stata in contabilità ordinaria avrebbero costituito una distribuzione delle riserve di rivalutazione.

*Domanda/risposta*QUESITO 4.2 CIRCOLARE N.5 2001

D. In tema di rivalutazione dei beni dell'impresa di cui agli artt. 10 e seguenti del collegato alla legge finanziaria per il 2000, si chiede come possa essere applicato il dettato dell'art. 13 alle imprese in contabilità semplificata. In questi casi, infatti, non può parlarsi di contabilizzazione della rivalutazione né di "riduzione di riserva", e non è possibile individuare il momento in cui il saldo di rivalutazione, ai sensi del terzo comma dell'art. 13, concorra a formare il reddito imponibile della società e/o quello dei soci.

Domanda/risposta 450QUESITO 4.2 CIRCOLARE N.5 2001

R. Per i soggetti in contabilità semplificata le disposizioni degli artt. 10 e seguenti della legge n. 342/2000 si applicano solo in quanto compatibili. La disciplina relativa all'evidenziazione ed utilizzazione del saldo attivo richiede la redazione di un bilancio e, dunque, non può essere applicata a tali soggetti. Al riguardo, infatti, l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 15 prevede, in assenza di un bilancio che dia evidenza contabile al patrimonio dell'impresa, che le informazioni relative alle rivalutazioni trovino evidenza in un prospetto bollato e vidimato dal quale devono risultare solo i prezzi di costo e le rivalutazioni operate. Ne consegue pertanto che l'ipotesi della tassabilità della distribuzione del saldo attivo di rivalutazione non è applicabile ai soggetti in contabilità semplificata.

Domanda/risposta 450

Nell'evento in oggetto del 7/9 u.s. si è parlato del 10% di irap versata in più per il 2019 (riferimento riduzione prevista dal Decreto Fiscale 124/2019 che portava la misura degli acconti irap dal 100% al 90%). Per i contribuenti che avevano versato il 100% si riteneva potessero riportare l'eccedenza nei righi IR28 e IR30.

Chiedo cortesemente di sapere se l'interpretazione ha trovato riscontri certi o comunque se il quesito 1.1.4 della circolare 25/e dell'agenzia può essere ricondotto a questo caso. Seguendo questa strada sarebbe quindi possibile compensare orizzontalmente il credito che emerge fin da subito o, se superiore ai 5.000 euro, dopo la presentazione della dichiarazione con visto utilizzando il codice 3800 anno 2019, mi confermate?